



Data 20 aprile 2016

OGGETTO: Provvedimento per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

ORDINANZA N. 52

IL SINDACO

Premesso che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Preso atto che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2014 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2015" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

Che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

Considerato il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

Rilevato che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni e in acque stagnanti;

Dato atto che per il periodo dalla primavera all'autunno l'Amministrazione Comunale esegue gli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Vista la Circolare del Ministero della salute "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori";

Visto il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

Visto il Piano Regionale di controllo delle malattie trasmesse da vettori;

ORDINA

1. DI ELIMINARE LE RACCOLTE DI ACQUA STAGNANTE CHE FAVORISCANO LA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE
2. NEL CASO NON SIA POSSIBILE L'ELIMINAZIONE DELLE RACCOLTE DI ACQUA STAGNANTE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI IDONEI SISTEMI DI LOTTA PER EVITARE LA RIPRODUZIONE DELLA ZANZARA TIGRE
3. DI NON ADOTTARE COMPORTAMENTI CHE POSSANO FAVORIRE LA FORMAZIONE DI RISTAGNI D'ACQUA INCONTROLLATI

Quanto sopra prescritto/raccomandato non si applica alle eventuali ovitrapole presenti sul territorio comunale ed inserite nel sistema regionale di monitoraggio

PRESCRIVE/RACCOMANDA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI BUONE PRATICHE

- Trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta ricorrendo a prodotti larvicidi autorizzati a tale scopo. La periodicità di tali operazioni deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità prevista, il trattamento va ripetuto entro le 72 ore successive ad una precipitazione meteorica.
- In alternativa applicare ai tombini, griglie, pozzetti, una "zanzariera" in rete metallica da mantenere costantemente integra.
- Evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi scoperti di contenitori di qualsivoglia capacità e natura nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea.
- Procedere, per i contenitori sotto il controllo dei proprietari o di chi ne ha l'uso effettivo, allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli di acqua meteorica; diversamente, procedere alla loro chiusura con zanzariera, coperchio a tenuta o sistemi simili evitando soluzioni che permettono l'accumulo di acqua nel caso di piogge (esempio la loro copertura con telo impermeabile fissato e ben teso).
- In alternativa si potrà procedere allo svuotamento delle raccolte dopo ogni pioggia.
- Assicurare, nei riguardi di tutti i materiali stoccati all'aperto in cui si possa accumulare acqua e per i quali non sia possibile l'eliminazione o la protezione (come sopra consigliato), l'esecuzione di trattamenti di disinfestazione. La periodicità di tali operazioni deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità prevista, la disinfestazione andrà ripetuta entro 3 giorni dalla precipitazione meteorica.
- Tenere sgombri i cortili e le aree scoperte da erbacce, sterpi provvedendo alla rimozione dei rifiuti di ogni genere, in modo da evitare accumuli di acque non controllati effettuando il taglio periodico dell'erba (almeno 4 volte da maggio ad ottobre).
- Mantenere i cigli stradali, gli argini dei corsi d'acqua liberi da rifiuti o altri materiali che possano favorire accumuli di acque stagnanti.
- Eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso.
- Chiudere appropriatamente e stabilmente le aperture dei serbatoti di acqua.
- Provvedere ad un rapido smaltimento di pneumatici stoccati all'aperto avendo cura di svuotarli periodicamente da eventuali residui di acqua al loro interno e prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione e commercializzazione.
- Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua, al coperto o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili tesi o con teli tipo "zanzariera" in rete, da mantenere costantemente integri.
- Non utilizzare copertoni per la copertura dei silos-mais per l'alimentazione del bestiame.
- Sistemare i materiali necessari alle attività di cantiere e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua.



- Provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare il formarsi di raccolte di acqua stagnante.
- Curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici per irrigazione, compresi quelli sparsi in campagna, al fine di evitare il formarsi di raccolte d'acqua stagnante non controllati.

All'interno dei CIMITERI

- si raccomanda di evitare comportamenti che possano favorire lo sviluppo della zanzara tigre in particolare non mantenere acqua nei sottovasi. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere riempito di sabbia\ghiaia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti Comunali o dal DLgs n. 267 del 18 agosto 2000 art. 50 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.

DISPONE

- che all'esecuzione sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza provvedano per quanto di competenza la Polizia Locale, il personale del Comune appositamente formato attraverso specifici incontri organizzati dall'Azienda ULSS, l'Azienda ULSS, ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria nonché tutti i pubblici ufficiali dipendenti dell'Amministrazione comunale;
- che all'irrogazione delle sanzioni previste provvedano per quanto di competenza la Polizia Locale, il personale del dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS, ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria;
- l'abrogazione di ogni precedente atto amministrativo in contrasto con la presente ordinanza o del medesimo oggetto;
- ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L. n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.
- Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantire la divulgazione;
- ai sensi art. 5 comma terzo della L. 241/90 l'Ufficio competente è l'Ufficio Ecologia ed Ambiente ed il responsabile del procedimento è il dott. arch. Segalla Giovanni.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.



IL SINDACO
Dott.ssa Paola Lain